



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione Procedure Concorsuali  
R.G. 69-1/2022

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL  
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
ART. 70 I COMMA CCI**

Il Giudice

visto il ricorso proposto da FORTUNATO SCHIFANO in data 9 dicembre 2022  
con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di  
ristrutturazione dei debiti;  
vista la documentazione allegata;  
sentito il debitore e l'OCC;  
constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;



- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII

**ACCERTATA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA FORTUNATO  
SCHIFANO**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo per dell'OCC;

Vista l'istanza del debitore DISPONE la sospensione del procedimento di esecuzione forzata 433/2020 in quanto pregiudizievole per la fattibilità del piano;

DISPONE che l'OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Genova, 09/12/2022

il Giudice

Cristina Tabacchi



## TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

### Ricorso per l'omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 e ss. del CCII contenente istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare

Il sottoscritto, Fortunato [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] residente in Genova, Via del [REDACTED] ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Genova, alla Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Bazurro, C.F. BZRTZN71C45D969X, P.I. 01784980995, che lo rappresenta, assiste e difende, giusto mandato su foglio separato in calce al presente atto e che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di PEC: tiziana.bazurro@ordineavvgenova.it e numero di fax 010/8313115

#### Premesse in fatto

- l'odierno ricorrente, consumatore in stato di sovraindebitamento, si rivolgeva al Tribunale di Genova al fine di ottenere la nomina di un professionista che svolgesse i compiti di Organismo di Composizione della Crisi al fine di consentire la verifica e la valutazione dei presupposti di accesso agli istituti previsti per porre rimedio alla crisi ed all'insolvenza in capo al medesimo;
- il Tribunale di Genova nominava quale O.C.C. l'Avv. Elena Femia dell'Ordine degli Avvocati di Genova, invitando il proponente a depositare tutta la documentazione ritenuta rilevante ed autorizzando l'accesso alle banche dati ex art. 155 sexies disp. att. c.p.c. ed ex art. 15 L. 3/2012 (doc.1);
- l'esponente prendeva immediato contatto con l'O.C.C. ponendo a sua disposizione la documentazione necessaria e di volta in volta richiesta, prestando la massima collaborazione al fine di consentire la ricostruzione della propria situazione

economico/patrimoniale e permettere tutti gli approfondimenti preliminari per la verifica dei presupposti per l'accesso alle misure previste *ex lege*;

- all'esito delle suddette attività, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con il presente atto il Sig. [REDACTED] chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento *ex art. 67 ss. del CCII*;
- pur facendo espresso rinvio alla relazione dell'O.C.C. ed alla documentazione allegata al presente ricorso a sostegno della domanda, ragioni di opportunità ed esigenze di chiarezza impongono di ripercorrere di seguito i principali elementi relativi alla situazione complessiva dell'esponente al fine di fornire all'Ecc.mo Tribunale adito un immediato quadro della situazione utile alla positiva valutazione della richiesta di omologa in oggi avanzata.

**1) SULL'ORIGINE DELL'INDEBITAMENTO, SULLA DILIGENZA DEL RICORRENTE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.**

L'inizio dello stato di crisi in capo all'esponente coincide con l'anno 2012 allorquando il Sig. [REDACTED] di professione operaio, veniva licenziato dalla [REDACTED] & C. per la quale aveva lavorato, dapprima come apprendista artigiano dal 1980 e, successivamente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 1984 (doc. 2).

Si precisa, fin d'ora, che il Sig. [REDACTED] ha sempre lavorato ininterrottamente fin dall'anno 1978 e che il licenziamento fu di fatto la conseguenza delle contestazioni dal medesimo sollevate in ordine allo scarso livello di sicurezza del luogo di lavoro, a tal punto precaria da determinare in capo al ricorrente una costante percezione di pericolo che, unitamente

alle gravi tensioni venutesi a creare nei rapporti con il datore di lavoro, gli aveva causato una sindrome ansiosa e depressiva costringendolo ad un periodo di malattia (doc. 3).

Il Sig. [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. P. Galli, impugnava il licenziamento nanti il Tribunale di Genova, G.M. Dott.ssa S. Magnanensi, radicando così la causa R.G. n. 1877/2013 che veniva conciliata in data 21.6.2013, con il riconoscimento a favore del ricorrente della somma di € 10.000,00, di cui € 3.000,00 a titolo di integrazione del TFR ed € 7.000,00 a titolo risarcitorio per i danni morali e biologici patiti (doc. 4).

L'esponente, oramai disoccupato, adoperava la liquidità derivata dal TFR e dal predetto risarcimento per far fronte alle esigenze della propria famiglia.

Purtroppo, nello stesso periodo, anche il rapporto con il coniuge, Sig.ra [REDACTED] subiva una crisi irreversibile, alimentata dalle preoccupazioni derivate al nucleo familiare dalle questioni lavorative e di salute del marito, nonché dai problemi di salute riscontrati in capo al figlio maggiore, [REDACTED] affetto da [REDACTED] (cfr.: doc. n. 3).

Orbene, prima di allora il ricorrente, coniugato fin dal 1985 e padre di due figli, [REDACTED] [REDACTED], nato nel 1993 e [REDACTED] nato nel 1997, attesa la stabilità della propria situazione lavorativa e familiare, nell'anno 2005 decideva unitamente al coniuge di acquistare un appartamento allo scopo di garantire una stabile abitazione alla propria famiglia ed investire in un mutuo bancario l'importo mensile che, fino ad allora, era stato utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione abitativa.

Ditalchè, in data 1.6.2005, con atto a rogito Notaio Dott. M. Di Paolo, Rep. N. 60344, Racc. n. 22020, i coniugi procedevano all'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED], per la somma di Euro 93.500,00 oltre IVA, sottoscrivendo in pari data, con atto a rogito Notaio M. Di Paolo, Rep. n. 60.345, Racc. n. 22.021, un mutuo ipotecario ventennale,

per la concessione della somma di € 110.000,00 erogata dalla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino S.c.r.l., con garanzia fideiussoria solidale della Sig.ra [REDACTED] - madre del ricorrente e titolare di una pensione - fino alla concorrenza di € 143.000,00 (docc.ti 5 e 6).

Si evidenzia, fin d'ora, che l'immobile *de quo* è costituito da un modesto alloggio di 63 mq ubicato nella periferia genovese, quartiere Campasso di Sampierdarena che, come ben noto, risulta assai penalizzato da un punto di vista sociale, urbano e commerciale.

Diversi mesi dopo, essendosi liberato un locale magazzino in [REDACTED] contraddistinto dal n. 14, il Sig. [REDACTED] che necessitava di uno spazio ulteriore viste le dimensioni ridotte della casa, si determinava ad acquistarlo al prezzo di Euro 30.000,00 oltre IVA, ciò che avvenne in data 24.2.2006, con atto a rogito Notaio M. Di Paolo, Rep. n. 62.030, Racc. n. 23.034, accendendo contestualmente un mutuo ipotecario ventennale, con atto a rogito Notaio Dott. M. Di Paolo, Rep. n. 62.031, Racc. n. 23.035, per la concessione della somma di € 37.000,00 erogata dalla Banca Popolare di Bergamo- Credito Varesino S.c.r.l., con garanzia fideiussoria solidale della prefata [REDACTED] nonché della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] fino alla concorrenza di € 48.100,00 (docc.ti 7 e 8).

Fino all'anno 2012, vale a dire fintanto che il Sig. [REDACTED] ha potuto godere di una retribuzione continuativa e di una solida stabilità familiare, gli impegni di cui sopra venivano regolarmente rispettati ed adempiuti con il pagamento della rata mensile dei due mutui in conformità alle scadenze previste nei piani di ammortamento.

Si precisa che in allora il Sig. [REDACTED] corrispondeva mensilmente la somma di Euro 854,75, segnatamente:

- € 646,95, di cui € 411,37 a quota capitale ed il residuo quota interessi e spese di assicurazione con riguardo all'unità abitativa;
- € 207,80, di cui € 150,74 quota capitale ed il residuo quota interessi ed assicurazione con riguardo al box (a titolo di esempio doc. n. 9).

Purtroppo la perdita del lavoro unitamente allo stato di malattia del Sig. [REDACTED] ed all'accertata sindrome epilettica riscontrata nel figlio [REDACTED], minavano definitivamente il rapporto fra i coniugi che, nell'anno 2013, pervenivano alla loro separazione personale. Come si evince dal verbale di separazione consensuale sottoscritto nanti il Tribunale di Genova, Pres. F.F. Dott. Musso, il 12.11.2013 ed omologato il successivo 21.11.2013 (R.G. n. [REDACTED]), la casa coniugale ed il box rimanevano assegnati e nella piena ed esclusiva disponibilità del Sig. [REDACTED] che si accollava l'obbligo di proseguire il pagamento delle rate dei predetti mutui, nonché delle spese di amministrazione ordinarie e straordinarie. Il figlio [REDACTED], minorenni, veniva affidato alla madre, con assegno di mantenimento a carico del padre di € 300,00, mentre il figlio [REDACTED], ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimaneva a vivere con l'esponente che si faceva carico del suo mantenimento integrale (doc. 10).

Come emerge, poi, nella sentenza di divorzio n. 2270/2017, resa a definizione del procedimento congiunto rubricato al n. R.G. [REDACTED], svoltosi nanti il predetto Giudicante, Giud. Rel. Dott.ssa M. Pugliese, gli immobili *de quibus* venivano assegnati definitivamente al ricorrente, con mutui e spese di amministrazione a suo integrale carico, essendosi altresì il Sig. [REDACTED] assunto l'obbligo di mantenere entrambi i figli, maggiorenni ma non indipendenti economicamente, che sceglievano di permanere presso il padre nella casa già coniugale (doc. 11).

Il Sig. [REDACTED], dovendo perciò occuparsi di mantenere sé stesso ed i propri figli, non è riuscito più a far fronte al regolare pagamento delle rate dei suddetti mutui.

Vero è che nel dicembre 2015, il ricorrente veniva finalmente assunto dalla [REDACTED] S.r.l che, però, nell'aprile 2017, lo licenziava sicchè, il ricorrente, appena riacquistata una parvenza di stabilità, veniva travolto dal rinnovato impreveduto lavorativo. Ancora una volta, il TFR - nel minor importo ottenuto rispetto al maturato - veniva utilizzato dal ricorrente, come sempre, per sopperire alle necessità familiari ed al mantenimento dei propri figli.

A riguardo si precisa che il Sig. [REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. D. Giupponi, impugnava il licenziamento radicando la causa R.G. n. [REDACTED], nanti il Tribunale di Genova, G.M. Dott.ssa F.M. Parodi, definita con la sentenza n. 365/2019, che riconosceva al Sig. [REDACTED] il III livello ex CCNL Industri Meccanica, nonché le somme di € 4.431,78 e di € 3.040,83, rispettivamente, per differenze retributive e di TFR, oltre interessi e refusione delle spese legali (doc. 12).

Tuttavia, attesa la messa in liquidazione della società debitrice e le difficoltà riscontrate ad accedere al Fondo di Garanzia presso I.N.P.S., allo stato il Sig. [REDACTED] risulta ancora creditore dei predetti importi mai riscossi.

Al riguardo, nel luglio 2022, il medesimo ha conferito mandato al prefato legale per ricorrere contro il provvedimento di rigetto della domanda di accesso al Fondo di Garanzia per la riscossione del TFR e, nel mese in corso, vista l'inerzia del predetto Ente, per agire in giudizio contro quest'ultimo (doc. 13).

Solo a decorrere dall'anno 2020 il Sig. [REDACTED] ha ripreso una stabile attività lavorativa essendo, dal luglio 2020, continuativamente occupato, dapprima presso la [REDACTED]

di Genova e, dal successivo ottobre 2021, presso [redacted] li ove è assunto con la mansione di aiuto elettricista, con contratto da metalmeccanico a tempo determinato che viene prorogato ogni tre mesi; la retribuzione mensile ammonta a circa € 1.300,00 netti (doc. 14).

Il Sig. [redacted], fatte salve modifiche legislative, avrà la possibilità di ritirarsi dal lavoro alla fine dell'anno 2024.

\*\*\*

Purtroppo UBI Banca - che nelle more subentrava alla mutuante Banca Popolare di Bergamo - nel maggio 2018, revocava i predetti mutui e, in data 30.11.2018, otteneva dal Tribunale di Genova, G.M. Dott.ssa C. Russo, contro i Sigg.ri [redacted] [redacted] [redacted] quali debitori in solido, il decreto ingiuntivo n. 4536/2018 (R.G. n. 12578/2018), per il pagamento dei seguenti debiti residui in conto capitale:

- € 77.240,69, in ordine al mutuo riferito alla casa di abitazione (capitale iniziale € 110.000,00);
- € 24.687,33, circa il mutuo riferito al box (capitale iniziale € 37.000,00), oltre interessi maturati e maturandi e le spese legali contestualmente liquidate (doc. 15).

Successivamente, UBI Banca cedeva il credito ingiunto derivante dal mutuo "maggiore" (appartamento) a ISEO SPV S.r.l.

Al contempo, per il credito ingiunto "minore" (box), la stessa notificava ai debitori in solido l'atto di precetto in rinnovazione datato 15.6.2020, per la somma di € 28.209,05 (capitale e spese legali liquidate), oltre interessi maturati e maturandi e successive occorrenze (doc. n. 16) e, con atto di pignoramento immobiliare del 29.9.2020, per la somma precettata, procedeva all'instaurazione nunti il Tribunale di Genova, G.E. Dott.ssa C. Tabacchi, del

procedimento R.E. n. 433/2020, avente ad oggetto sia l'appartamento già casa coniugale, sia il box di proprietà dei Signori [redacted] e [redacted] entrambi beni assegnati all'esponente in sede di divorzio (doc. n. 17).

Nel corso del procedimento esecutivo, decedeva la garante Sig.ra [redacted] (doc. 18).

Inoltre, con atto del 31.8.2021, interveniva nel procedimento esecutivo la ISEO SPV S.r.l, per la somma complessiva di € 86.409,14 (capitale ed interessi non meglio dettagliati in atti), attivando, quindi, il credito di cui al mutuo riferito alla casa di abitazione (doc. n. 19).

I beni immobili di proprietà dell'esponente venivano così stimati dal CTU nominato nel procedimento, Arch. Anna Sessarego:

- € 55.000,00 l'appartamento
- € 21.000,00 il box (doc. n. 20).

La prima asta, tenutasi in data 7.7.2022 andava deserta ed allo stato è prenotato il secondo tentativo di vendita all'asta del 13.12.2022, in cui il prezzo base dell'appartamento è pari ad € 41.250,00 (offerta minima € 30.937,50) mentre quello del box è pari ad € 15.750,00 (offerta minima di € 11.812,50 - doc. n. 21).

Poichè il Sig. [redacted], che si rammenta rimase nuovamente inoccupato nell'anno 2017, oltre ai mutui, non riusciva a far fronte alle spese condominiali, con decreto ingiuntivo n. 844/2019, datato 21.2.2019, emesso dal Giudice di Pace di Genova, Dott. R. Tanas, il Condominio di [redacted] [redacted] aggiungeva all'esponente ed alla Sig.ra [redacted] di pagare la somma portata in precetto del 13.3.2019 di € 4.301,87, di cui € 3.221,28 per spese di amministrazione ordinarie riferibili agli esercizi 2017 e 2018 (doc. 22).

La Sig.ra [REDACTED] opponeva detto provvedimento eccependo, fra l'altro, che le spese di amministrazione ordinarie fossero dovute dal solo ex marito assegnatario esclusivo degli immobili in comproprietà (doc. 23).

Nella causa così radicata nante il Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa A. Sesoldi, R.G. n. [REDACTED], ancora in decisione dal 12.4.2021, il decreto opposto veniva reso esecutivo (doc. 24) e, pertanto - visto che all'epoca il Sig. [REDACTED] era disoccupato - il creditore procedeva al pignoramento del quinto dello stipendio della Sig.ra [REDACTED]; ciò solo per alcuni mesi e per un totale, a quanto consta, di € 1.422,35, in quanto anch'essa rimaneva nuovamente senza lavoro.

Corre l'obbligo di riferire che l'odierno esponente, in ottemperanza agli accordi stretti in sede di divorzio, non appena ciò si è reso possibile, poco alla volta ha rimborsato all'ex moglie le somme che le erano state pignorate (doc. n. 25).

Inoltre il Sig. [REDACTED], nel corso degli anni 2021 e 2022, ha cercato di ripianare il debito condominiale versando i importi per spese di amministrazione ordinarie e straordinarie; si evidenzia che, nelle more, l'assemblea approvava la spesa straordinaria per l'aggiornamento strutturale dell'impianto antincendio nella rimessa condominiale, con una spesa a carico della proprietà [REDACTED] pari ad € 4.754,53, sicché ad oggi il debito complessivo ammonta ad Euro 10.775,24 (€ 4.466,55 con riguardo all'alloggio ed € 6.308,69 con riguardo al box) (doc. 26).

\*\*\*

Deve essere precisato che all'epoca in cui il Sig. [REDACTED] contraeva i mutui, per la più che legittima e comprensibile esigenza di garantire la stabilità abitativa alla propria famiglia, il medesimo fosse assolutamente in grado di far fronte all'impegno assunto potendo contare

sulla propria retribuzione, certamente idonea e sufficiente allo scopo, nonché sull'apporto dell'ex coniuge che in allora risultava continuativamente occupata.

E' di tutta evidenza che la situazione di indebitamento in cui versa oggi il ricorrente sia il risultato di un *escalation* di situazioni avverse ed indipendenti dalla sua volontà che si sono sviluppate dall'anno 2012 all'anno 2019: la perdita, per ben due volte, del lavoro, la separazione ed il divorzio dal coniuge, le problematiche di salute sue e del figlio.

Ciò nonostante il Sig. [redacted] grazie agli importi ricevuti a titolo di TFR e l'aiuto al medesimo prestato anche dalla sua famiglia di origine (in particolare, dal fratello Sig. [redacted] il quale, ad esempio, nell'anno 2019, gli ha donato la propria automobile, unico mezzo del quale il ricorrente dispone), è riuscito a contenere i propri debiti esclusivamente a quelli sopra evidenziati, sempre onorando le spese per le utenze domestiche, corrispondendo le tasse e le imposte, cercando altresì di garantire, seppur con non pochi sacrifici, un mantenimento dignitoso ai propri figli.

Al riguardo, si rileva che il ricorrente non risulta gravato da debiti esattoriali o esposizioni verso l'Erario (doc. 27) inoltre non sussistono procedure esecutive a suo carico, salvo quella immobiliare della quale si è data nota (doc. 28).

## **2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA**

### Presupposti oggettivi e soggettivi:

- il Sig. [redacted] è un consumatore, persona fisica "che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" che ha contratto debiti per scopi "consumeristici", vale a dire esclusivamente per far fronte ad esigenze personali e familiari, in stato di sovraindebitamento;

- lo stesso non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, né ha mai fatto ricorso alle procedure di sovraindebitamento;
- il ricorrente non è responsabile né ha determinato o aggravato con la propria condotta la situazione di sovraindebitamento, non avendo mai agito con colpa grave, mala fede né posto in essere atti in frode; anzi deve essere riconosciuto al Sig. [redacted] il merito di aver stoicamente fatto il possibile per superare le numerose avversità che la vita ha posto lui dinanzi, privilegiando sempre e legittimamente la tutela dei figli e dei bisogni primari della famiglia;
- allo stato attuale il Sig. [redacted] dipendente della [redacted] (crf.: doc. 14) che gli garantisce una retribuzione mensile costante; ciò nondimeno sussiste e persiste la situazione di sovraindebitamento in capo al medesimo non essendo in grado di far fronte alla situazione debitoria generatasi a causa dei fatti occorsi a decorrere dall'anno 2012 sopra meglio dettagliati;
- in particolare, il ricorrente versa in una condizione di insolvenza non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, soprattutto, di fare fronte in un'unica soluzione al pagamento ed all'estinzione dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa e del box di pertinenza, ciò che consentirebbe di scongiurare la vendita all'asta giudiziaria dell'abitazione, nonché di corrispondere integralmente in un'unica soluzione il debito contratto per le spese condominiali.

### 3) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

- ATTIVO

1. Stipendio da lavoro dipendente erogato dalla [redacted] presso cui il ricorrente è assunto con contratto a tempo determinato ma con costanti e continuative

proroghe trimestrali; la retribuzione ordinaria è pari a circa € 1.300,00 netti mensili per 12 mensilità (cfr.: doc. 14).

2. Risparmi personali pari a circa € 13.000,00, in parte accumulati grazie alla nuova occupazione dal 2020 ad oggi dal ricorrente (che non deve più far fronte al mantenimento dei figli), nonché grazie all'aiuto del fratello **[redacted]** che gli è venuto in soccorso per consentirgli di far fronte a spese impreviste ed urgenti (ad esempio, per la manutenzione dell'automobile) e quanto ad € 1.000,00 ereditati dalla madre nell'anno 2021; detti importi risultano depositati su una carta Postepay a nome del ricorrente, dove gli viene versato anche lo stipendio (doc. n. 29).

3. Diritto di proprietà in ragione del 50% degli immobili siti in Genova, **[redacted]** **[redacted]** (casa già coniugale al medesimo assegnata in sede di divorzio) e in **[redacted]** **[redacted]** (box contraddistinto dal n. 14), in comproprietà con l'ex coniuge Sig.ra **[redacted]** **[redacted]** (doc. 30). I predetti immobili, gravati dalle ipoteche iscritte a garanzia del credito della banca mutante, sono oggetto del pignoramento immobiliare di cui sopra; il valore dei beni stimato in sede di esecuzione è pari, rispettivamente, ad € 55.000,00 ed ad € 21.000,00 (cfr.: doc. 20).

Sul punto corre l'obbligo di rilevare che la stima operata dal Consulente del G.E. risulti troppo elevata rispetto al reale ed attuale valore di mercato dei detti immobili. Infatti, come si evince dalla stima resa in atti *sub* 20, alla pagina 27, l'Arch. Sessarego nella forbice di valore indicata, peraltro, nell'anno 2020, ha inspiegabilmente attribuito ai beni pignorati il valore massimo, nonostante il modestissimo stato dell'alloggio e dell'edificio in cui è collocato (doc. 31). Si rammenta, poi, che i detti immobili siano ubicati nella periferia genovese, quartiere Campasso di Sampierdarena, zona ben nota non solo per

essere teatro di "scorribande" notturne, con scarso controllo da parte delle Forze dell'Ordine, ma altresì per essere certamente penalizzata da un punto di vista sociale, urbano e commerciale; ivi, fra l'altro, non sussiste alcun accesso diretto ai servizi essenziali (mezzi pubblici, negozi ecc.). A conforto di quanto sopra si allegano alcune recenti inserzioni commerciali dell'anno 2022 relative ad immobili anch'essi siti in Via del Campasso od in vie limitrofe, con metrature maggiori rispetto a quella dell'appartamento del Sig. [REDACTED] (che ha una superficie di 63 m<sup>2</sup>) ed in stato di conservazione migliore e/o ristrutturati di recente, dai quali emerge una valorizzazione inferiore e certamente più congrua (doc. 32); si allegano, altresì, le quotazioni OMI del primo semestre 2022 i cui valori risultano inferiori rispetto a quelli indicati nella predetta CTU (doc. 33). In ogni caso si rammenta che il prezzo base per l'asta giudiziaria già fissata per il giorno 13.12.2022 è pari ad € 41.250,00, con offerta minima di € 30.937,50, per l'appartamento e ad € 15.750,00, con offerta minima di 11.810,50, per il box (cfr.: doc. 21).

4. Autovettura Golf [REDACTED] immatricolata nel 2003, priva di valore commerciale (doc. n. 34).

5. Credito, liquido ed esigibile ma incerto nella possibilità di soddisfacimento, vantato nei confronti di [REDACTED], per differenze, rispettivamente, retributive per € 3.040,83 ed a titolo di TFR per € 4.431,78, oltre interessi. Allo stato, è in corso la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio contro I.N.P.S. (cfr.: docc.ti 12 e 13).

• PASSIVO

A) Crediti in prededuzione

1. Compenso, oltre accessori di legge ed esborsi dell'O.C.C. Avv. Elena Femia: € 4.000,00 (doc. n. 35).

2. Compenso, oltre accessori di legge ed esborsi per assistenza legale Avv. Tiziana Bazurro € 2.000,00 (doc. n. 36).

#### B) Crediti con garanzia ipotecaria

1. ISEO SPV S.r.l, cessionaria del credito vantato da UBI Banca, in ordine al mutuo fondiario ventennale contratto, congiuntamente alla Sig.ra [redacted] con l'atto a rogito Notaio M. Di Paolo, Rep. n. 60.345, Racc. n. 22.021, del 1.6.2005 (capitale iniziale € 110.000,00), per l'acquisto dell'appartamento sito in Genova, [redacted] [redacted] adibito ad abitazione della famiglia. Dall'ultimo dato proveniente dal creditore risulta un capitale residuo di € 77.240,69 alla data del 26.6.2018, oltre interessi non calcolati (cfr.: doc. 15) (doc. 37);
2. UBI Banca, in ordine al mutuo ventennale contratto con l'atto a rogito Notaio M. Di Paolo, Rep. n. 62.031, Racc. n. 23.035, del 24.2.2006 (capitale iniziale € 37.000), per l'acquisto del box sito in Genova, [redacted] contraddistinto dal n. 14. Dall'ultimo dato proveniente dal creditore risulta un capitale residuo di € 24.687,33 alla data del 26.6.2018, oltre interessi non calcolati (cfr.: doc. 15) (doc. 38).

#### C) Crediti chirografari

Condominio [redacted], alla data del 9.11.2022, come da conteggi ricevuti dall'amministratore [redacted], pari a complessivi € 10.775,24, di cui:

- € 4.466,55, spese di amministrazione ordinaria appartamento;
- € 1.554,17, spese di amministrazione ordinaria box;
- € 4.754,52, spese di amministrazione straordinarie impianto antincendio rimessa (cfr.: doc. 26).

**TOTALE PASSIVO: EURO 118.703,26.**

#### 4) **COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO**

Il nucleo è composto ormai dal solo ricorrente, in quanto i figli sono maggiorenni, non abitano più con il padre e sono indipendenti economicamente (doc. 39).

Il Sig. **Chitano** conduce una vita parsimoniosa ove ogni spesa, oculatamente valutata, è strettamente necessaria a garantirgli un'esistenza sobria ma dignitosa.

In media le spese correnti mensili che lo stesso sostiene ammontano a circa Euro 1.000,00, segnatamente:

- alimenti e prodotti pulizia casa ed igiene personale € 200,00
- medicinali e visite mediche € 50,00
- bollette luce e gas € 150,00
- spese cellulare ed internet abitazione € 42,00
- bollo auto € 35
- assicurazione auto € 30,00
- carburante auto € 80,00
- manutenzione auto € 50,00
- manutenzione calderina € 12,50
- TARI € 25,00
- amministrazione condominiale ordinaria € 150,00
- imprevisti casalinghi e varie € 80,00
- spese personali: abbigliamento, effetti personali € 100,00 (doc. n. 40)

#### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il Sig. [redacted] al fine di porre definitivamente rimedio alla situazione di sovraindebitamento, propone e formula il seguente piano per la ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la somma complessiva di Euro 62.351,00, segnatamente: Euro 8.000,00, pari ad una parte dei risparmi confluiti nella carta Postepay di cui sopra ed Euro 300,00 circa mensili (v. specifica di seguito) pari ad una quota della retribuzione mensile al medesimo erogata.

Con tale importo complessivo dovranno intendersi definitivamente soddisfatti e saldati i seguenti crediti nei termini di pagamento e secondo le modalità sotto precisate:

➤ pagamento integrale dei crediti prededuttivi indicati in premessa, segnatamente:

- spese e compensi dell'O.C.C. Avv. Elena Femia, pari a complessivi € 4.000,00;

- spese e compensi di assistenza legale Avv. Tiziana Bazurro, pari a complessivi € 2.000,00.

Tali crediti verranno pagati e soddisfatti integralmente nel termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di omologazione del piano;

➤ pagamento parziale e a saldo dei crediti ipotecari indicati in premessa, segnatamente:

a) UBI Banca, in ordine al mutuo contratto per l'acquisto del box sito in Genova, [redacted] [redacted], contraddistinto dal n. 14 (capitale iniziale € 37.000), visto il capitale residuo ingiunto pari ad € 24.687,33, si propone il pagamento del 50% della suddetta somma, ossia € 12.343,66 e ciò a saldo capitale, interessi e spese, nulla escluso ed eccettuato, con integrale falcidia del residuo credito. Detto importo verrà corrisposto in complessive n. 180 rate mensili con decorrenza dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di omologazione del piano, così divise:

- € 60,00 per 48 mesi;

- € 71,69 per i successivi 132 mesi a decorrere dal quarantanovesimo (49°) mese;

b) quanto ad ISEO SPV S.r.l - cessionaria di UBI Banca, in ordine al mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento sito in Genova, [redacted] (capitale iniziale € 110.000,00) visto il capitale residuo ingiunto pari ad € 77.240,69, si propone il pagamento del 50% della suddetta somma, ossia € 38.620,35 e ciò a saldo capitale, interessi e spese, nulla escluso ed eccettuato, con integrale falcidia del residuo credito. Detto importo verrà corrisposto in complessive n. 180 rate mensili con decorrenza dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di omologazione del piano, così divise:

- € 170,00 per 48 mesi;
- € 230,76 per i successivi 132 mesi a decorrere dal quarantanovesimo (49°) mese;

➤ pagamento parziale, in ragione del 50% del dovuto del credito chirografario indicato in premessa:

- spese di amministrazione ordinaria e straordinaria del [redacted] in Genova, allo stato dovute per complessivi € 10.775,24 di cui si propone il pagamento dell'importo di € 5.387,62 a saldo e con integrale falcidia del residuo credito. Detto importo verrà corrisposto, quanto ad € 2.000,00 nel termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla data di omologazione del piano; quanto ad € 3.387,62 in n. 48 rate mensili di € 70,58 a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di omologazione del piano.

Inoltre, il ricorrente **propone**, quali modalità di esecuzione del piano, di dare personalmente e direttamente esecuzione allo stesso, mediante l'apertura di un conto corrente *ad hoc*, sotto opportuna vigilanza dell'OCC, come da dettaglio che si svilupperà nel corso del procedimento.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 433/2020**

nanti il Tribunale di Genova, G.E. Dott.ssa Cristina Tabacchi

Come anticipato, nel corso della procedura esecutiva immobiliare pendente nanti il Tribunale di Genova, avente ad oggetto gli immobili *de quibus*, è stato fissato il secondo tentativo di vendita all'asta giudiziaria per il giorno 13.12.2022.

Orbene, non appare revocabile in dubbio che l'eventuale vendita dei suddetti beni renderà del tutto vana la presente proposta pregiudicando definitivamente la fattibilità del piano.

Il Sig. ██████████, infatti, non sarebbe in grado di onorare il debito residuo tenuto conto che la sola entrata di cui lo stesso dispone sarebbe altresì gravata dai costi di locazione abitativa.

Fin d'ora pertanto si insta affinché l'Ill.mo Tribunale con il decreto *ex art. 70*, comma 1, disponga la sospensione del procedimento di esecuzione forzata R.E. n. 433/2020, nonché disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore stabilendo le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Sig. ██████████, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

**Chiede**

all'Ill.mo Tribunale di Genova

- I. In via preliminare: *ex art 70*, comma 4, CCII, per i motivi esposti in premessa, l'immediata sospensione del procedimento esecutivo promosso da Unione di Banche Italiane S.p.A - UBI Banca, pendente nanti il Tribunale di Genova, G.E. Dott.ssa Cristina Tabacchi, R.E. n. 433/2020, altresì disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari

sul patrimonio del consumatore stabilendo le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

II. nel merito: verificata l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano, di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. [redacted]

III. via istruttoria: si deposita la seguente documentazione:

- 1) istanza [redacted] provvedimento TGe, Sez. Fall. 31.5.2022 con conformità;
- 2) estratto contributivo I.N.P.S.;
- 3) referti medici F. [redacted];
- 4) verbale conciliazione TGe Sez. Lav. [redacted] / [redacted] & C. S.n.c 21.1.2013;
- 5) atto compravendita appartamento F. [redacted] / S. Belvedere 1.6.2005;
- 6) atto concessione mutuo appartamento [redacted] / Banca Popolare di Bergamo 1.6.2005;
- 7) atto compravendita box [redacted] / S. Belvedere 24.2.2006;
- 8) atto concessione mutuo box [redacted] / Banca Popolare di Bergamo 24.2.2006;
- 9) sollecito pagamento ratei mutui UBI Banca / F. [redacted] con specifica delle singole rate, 11-19.12.2012;
- 10) verbale separazione consensuale TGe Sez. Fam. [redacted] 12.11.2013, con omologa 21.11.2013;
- 11) Sentenza n. 2270/2017 TGe Sez. Fam. divorzio F. [redacted];
- 12) Sentenza n. 365/2019 TGe Sez. Lav. [redacted] / PD Service Manutenzione S.r.l.
- 13) carteggio 2021-2022 F. [redacted] / I.N.P.S.: richiesta ammissione Fondo Garanzia+diniego+ricorso;


- 14) contratti lavoro [redacted]-D. [redacted]  
S.r.l.+proroghe+relative buste paga 2020-2021-2022;
- 15) Decreto ingiuntivo n. 4536/2018 TGe UBI Banca/F. [redacted]+atto  
precetto 12.2.2019;
- 16) atto precetto in rinnovazione detto de.c ing. 15.6.2020;
- 17) atto pignoramento immobiliare UBI Banca/[redacted] 29.9.2020+nota  
trascrizione;
- 18) estratto atto morte [redacted];
- 19) atto intervento ex art. 599 c.p.c. ISEO SPV/[redacted] 31.8.2021;
- 20) stima immobili pignorati Arch. A. Sessarego 12.8.2021;
- 21) Il Avviso vendita immobiliare asta 13.12.2022;
- 22) Decreto ingiuntivo n. 844/2019 GdPGe Cond. [redacted]  
[redacted] atto precetto 13.3.2019;
- 23) atto opposizione detto dec. ing. L. [redacted]/Cond. [redacted]  
[redacted] 15.4.2019;
- 24) Ordinanza esecutorietà detto dec. ing. GdPGe 20.7.2020;
- 25) ricevute 2021-2022 restituzione somme pignorate [redacted];
- 26) rendi conto amministrazione esercizio 2021+preventivo esercizio 2022+saldo debito  
attuale spese ordinarie+straordinarie;
- 27) dichiarazione assenza debiti Agenzia Entrate Riscossione 7.11.2022;
- 28) certificato TGe Esecuz. Mobiliari ed Immobiliari 28.10.2022;
- 29) saldo Postepay [redacted] al 5.12.2022;
- 30) visura catasto immobili [redacted] 4.11.2022;

- 31) fotogrammi appartamento+stabile [REDACTED];
- 32) inserzioni vendite immobiliari zona Via del Campasso e Vie limitrofe 2022;
- 33) quotazioni OMI Via del Campasso 2022;
- 34) visura PRA nominativo [REDACTED] 8.11.2022;
- 35) incarico O.C.C. Avv. E. Femia;
- 36) nota proforma Avv. T. Bazurro 4.12.2022;
- 37) saldo conto Banca UBI mutuo appartamento al 26.6.2018;
- 38) saldo conto Banca UBI mutuo box al 26.6.2018;
- 39) N. 3 stati di famiglia [REDACTED] 24.4.2019+20.10.2020+5.12.2022;
- 40) esemplificazione spese annuali [REDACTED];
- 41) Modello 730 [REDACTED] 2022 redditi 2021;
- 42) a)+b) N. 2 CUD 2022 [REDACTED] relativi al 2021;
- 43) a)+b) N. 2 CUD 2021 [REDACTED] relativi al 2020;
- 44) a)+b) N. 2 CUD 2020 [REDACTED] 2020 relativi al 2019;
- 45) visura protesti [REDACTED] 5.12.2022;
- 46) carta identità+tesserino sanitario/codice fiscale [REDACTED];
- 47) a)+b)+c) N. 3 CUD 2018 [REDACTED] relativi al 2017;
- 48) a)+b) N. 2 CUD 2019 [REDACTED] relativi al 2020;
- 49) dichiarazione [REDACTED] 2018 redditi 2017;
- 50) dichiarazione [REDACTED] 2016 redditi 2015;
- 51) dichiarazione [REDACTED] 2014 redditi 2013;
- 52) dichiarazione [REDACTED] 2013 redditi 2012;
- 53) dichiarazione [REDACTED] 2012 redditi 2011;


54) dichiarazione [redacted] 2011 redditi 2010;

55) estratti conto corrente [redacted] 2005-2012.

Genova, li 5 dicembre 2022

Sig. [redacted] 

(Avv. Tiziana Bazurro)



## Procura alle liti


Io sottoscritto, Sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato a ~~Genova~~, il ~~28/12/196~~ C.F. ~~S011F1N62T28D969~~ residente in Genova, ~~Via del Compasso 16/L~~ delego a rappresentarmi e difendermi nel Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, da radicarsi nanti il Tribunale di Genova, in ogni sua fase, conseguente e/o connessa, stato e grado, opposizione, precetto ed esecuzione compresi, conferendogli i più ampi poteri, fra cui quello di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa sia per fare estendere nei loro confronti le domande che per garanzia, deferire e riferire il giuramento, conciliare e transigere con accordi che, sino da ora, ratifico e faccio miei, quietanzare, rinunciare agli atti di causa ed alle domande, accettare le rinunce avversarie, riconoscere ed incassare somme, proporre querela di falso, nonché farsi rappresentare e nominare sostituti, procuratori presso i quali eleggere domicilio, consulenti tecnici e Notai, l'Avv. Tiziana Bazurro del Foro di Genova, C.F. BZRTZN71C45D969X, eleggendo domicilio presso il Suo Studio, in Genova, alla Via Gropallo 10/2 - tel. 010/8376291 - fax 010/8313115 - PEC tiziana.bazurro@ordineavvgenova.it.

Dichiaro, inoltre, ex art. 13, comma 5, L. n. 247/2012, come novellato dalla L. n. 124/2017, di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi dell'art. art. 12, comma 1, L. n. 247/2012, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente si conferisce incarico.

Dichiaro, da ultimo, di avere ricevute tutte le informazioni previste ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed art. 13 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i., di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, pertanto, di prestare il consenso al loro trattamento.

Sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~



V.P.A.

Avv. Tiziana Bazurro

